

Intesa

Premesso che:

- gli artt 33 e 34 del CCNL del 23 dicembre 1999, area dirigenza e gli artt. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 per l'area delle categorie stabiliscono che gli Enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possano istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire ai dipendenti buoni pasto sostitutivi;
- i CCNL sopra citati definiscono le regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori demandando all'autonomia degli Enti l'organizzazione e la gestione del medesimo

Le parti, dopo essersi incontrate più volte per esaminare l'argomento, hanno consensualmente definito il testo del "Disciplinare del servizio di mensa per i dipendenti regionali", allegato alla presente intesa, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Le parti concordano sulla modifica all' **orario di compresenza** come segue:

- da lunedì a giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30;
- il venerdì o la giornata del completamento orario (c.d. "giornata breve") dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Tale modifica decorre dal 1° ottobre 2017, concordemente a quanto previsto dall'art. 8 del Disciplinare suddetto.

Le parti concordano altresì che dal 1° luglio p.v. al 30 settembre 2017 per avere diritto al buono mensa l'attività lavorativa precedente e successiva alla pausa pranzo deve essere di almeno mezz'ora.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 22 giugno 2017

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Direttore della Direzione Segretariato Generale
Michele PETRELLI _____

La Dirigente del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale
Francesca RICCIARELLI _____ 3/7/17

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Pianificazione delle Risorse umane
Andrea DE LEO _____

Il Dirigente del Settore Trattamento economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale
Fulvio MANNINO _____

de *S* *R* *B* *M* *F* *1*

Il Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Servizi informativi
Michele PANTE' _____

La Responsabile del Settore Trattamento economico consiglieri, personale e
organizzazione
Carla MELIS _____

DELEGAZIONE SINDACALE

NOME/COGNOME

FIRMA

RSU _____

CGIL

Giuseppe Compagnone
Giuseppe Compagnone

CISL

Massimo Pappalardo

UIL _____

CSA _____

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI

SOMMARIO

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Diritto al servizio di mensa
- Art. 3 Cause di esclusione dal servizio di mensa
- Art. 4 Servizio di mensa per il personale in trasferta
- Art. 5 Sede di Bruxelles
- Art. 6 Furto, smarrimento e deterioramento
- Art. 7 Commissione interna di controllo
- Art. 8 Disposizioni finali

Art. 1

(Premessa)

1. Il presente disciplinare regola le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del Contratto del 23 dicembre 1999 per l'area dirigenziale e dagli articoli 45 e 46 del Contratto del 14 settembre 2000 per l'area delle categorie.
2. La Regione Piemonte, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi, secondo la normativa vigente in materia.
3. L'Amministrazione valuterà la possibilità di individuare locali, all'interno dei propri edifici, da affidare a terzi per attività di ristorazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Nel caso di cui al comma 3 i soggetti affidatari dovranno essere vincolati ad accettare i buoni pasto utilizzati dai dipendenti dell'amministrazione.
5. L'Amministrazione valuterà la possibilità di individuare locali, all'interno dei propri uffici, ad uso ristoro dei propri dipendenti.

Art. 2

Diritto al servizio di mensa

1. Hanno diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un solo buono pasto sostitutivo per ogni giornata effettivamente lavorata, i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, aree categorie e dirigenti che prestano attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane. Il pasto va consumato fuori dall'orario di servizio.
2. Il personale delle categorie matura il diritto al buono pasto in presenza di servizio effettivo pari ad almeno quattro ore, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore, fermo restando l'orario minimo giornaliero previsto dal profilo orario di ciascun dipendente.



3. Il personale delle categorie chiamato in servizio in giorni festivi o non lavorativi, ha diritto al buono pasto in presenza di servizio effettivo pari ad almeno quattro ore, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore.

4. L'attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di almeno un'ora.

5. Il diritto al servizio di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da sistemi di rilevazione automatizzata.

6. Ha diritto ad usufruire del servizio di mensa il personale in posizione di comando da altri enti. Per il personale regionale comandato presso altri enti il servizio di mensa è assicurato dall'ente presso cui lo stesso presta servizio.

7. Il personale operante, ad altro titolo rispetto al comma 6 presso altri enti mantiene il diritto al servizio mensa da parte dell'Amministrazione regionale, qualora esso non venga garantito dall'ente presso cui presta servizio; di tale circostanza viene fatta menzione nel provvedimento che dispone l'assegnazione.

8. Al personale con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato il servizio mensa viene erogato se espressamente previsto nel relativo contratto di lavoro

9. Il personale docente ha diritto al servizio di mensa nel caso di orario giornaliero con rientro pomeridiano, secondo i criteri indicati ai commi 2, 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3.

10. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 area categorie, ha diritto al servizio di mensa in relazione alla tipologia di tempo parziale effettuata, secondo i criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.

11. Il personale soggetto a turni di lavoro, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, usufruisce di una pausa di durata fissa pari a trenta minuti. Ai fini della maturazione del diritto al servizio di mensa, l'attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di almeno mezz'ora.

12. Il personale dirigente matura il diritto al buono pasto per ogni giornata in cui presta almeno sei ore di servizio a partire dal mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane. Lo stesso personale certifica la presenza in servizio secondo le disposizioni dettate da ciascun ruolo dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità di verifica dei Direttori.

Art. 3

(Cause di esclusione dal servizio di mensa)

1. Il personale collocato in disponibilità, a norma delle disposizioni vigenti, non ha diritto al servizio mensa.

2. Il personale cui viene applicata la disciplina del telelavoro nella forma domiciliare di cui all'articolo 1 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 delle categorie ha diritto al servizio di

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' in the top right and several illegible signatures at the bottom.]

mensa esclusivamente per i giorni di rientro nella sede di lavoro, ove l'orario sia compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 2; permane il diritto al servizio mensa nel caso di lavoro a distanza, non nella forma domiciliare.

3. Non danno diritto ad usufruire del servizio mensa tutte le assenze dal servizio giornaliero, anche in frazioni di mezza giornata, fatta eccezione per quelle previste dal comma 4.

4. Sono da considerarsi servizio effettivo, e quindi da cumularsi con l'orario di presenza ai fini dell'acquisizione del diritto al servizio di mensa, fermo restando la necessità della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2:

- a) formazione autogestita docenti presso i Consorzi ex CFP;
- b) assemblea sindacale;
- c) espletamento del mandato di componente della RSU (anche per i dipendenti con distacco sindacale parziale);
- d) attività come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) riposi giornalieri genitori;

5. Non dà diritto al servizio mensa il servizio di reperibilità di cui all'articolo 23 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 area categorie. Qualora il dipendente sia richiamato in servizio acquisisce il diritto al buono pasto secondo le condizioni di cui all'art. 2.

Art. 4

(Servizio di mensa per il personale in trasferta)

1. Il dipendente conserva il diritto al servizio sostitutivo di mensa nel caso di svolgimento, nel territorio nazionale, di una missione di durata inferiore alle 8 ore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.

2. In caso di missione di durata pari o superiore alle 8 ore è possibile lo sblocco del buono pasto, a richiesta del dipendente ed in alternativa al rimborso del pasto.

Art. 5

(Sede di Bruxelles)

1. Il servizio sostitutivo di mensa erogato secondo le modalità di cui al presente disciplinare non è applicato al personale regionale operante presso la sede di Bruxelles, a cui sono riconosciute ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L.R. 23/2008 le speciali indennità previste dal D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e s.m.i.



Art. 6

(Furto, smarrimento e deterioramento)

1. I buoni pasto non sono sostituiti in caso di furto, smarrimento e deterioramento successivo alla consegna da parte del Settore competente, Non sono altresì sostituiti i buoni pasto oltre la data di validità.

Art. 7

(Commissione interna di controllo)

1. Per un controllo diretto ed immediato del servizio di ristorazione nelle mense interne e della generale regolarità delle prestazioni è costituita una Commissione mensa la cui composizione è disciplinata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, per ciascun ruolo organico, rispettivamente con deliberazione di Giunta e di Ufficio di Presidenza.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. I buoni pasto vengono erogati entro i 2 mesi successivi alla loro maturazione nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

2. All'atto della cessazione dal servizio si provvede al conguaglio dei buoni pasto.

3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente disciplinare l'amministrazione si impegna a verificare la fascia oraria maggiormente utilizzata per effettuare la pausa, al fine di eventualmente rivedere l'orario di compresenza.

4. Per tutto quanto non regolato dal presente disciplinare si applicano le disposizioni dei CCNL e della normativa vigente in materia.

5. Quanto previsto dal presente disciplinare si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "chr", "F", "g", "ce", "p", "cup", "RR", and a circled "a".



GRUPPO AZIENDAL UIL
ENTE REGIONE PIEMONTE

Nota a verbale UIL da allegare all'Intesa del 22 giugno 2017
relativa al "Disciplinare del servizio mensa per i dipendenti regionali"

La UIL concorda sulla modifica dell'orario di compresenza e sullo sblocco del buono pasto, ma non concorda su alcuni punti dell'Intesa e su alcuni articoli del "Disciplinare mensa per i dipendenti regionali" in quanto, non funzionale al personale dell'Ente.

E' avvilente, che non si sia pensato di adottare quel minimo di elasticità necessario per riconoscere il lavoro svolto dal personale e valorizzarlo al fine di ottimizzare i servizi resi ai cittadini, forse si è persa un'occasione per svolgere una funzione di equilibratore della coesione sociale.

Il personale regionale sovente è impegnato nel lavoro, secondo tempi e modalità non prevedibili o standardizzati, esempio: supporto a Commissioni e ai lavori di Assemblea in Consiglio Regionale o di riunioni, incontri, commissioni, tavoli di lavoro convocati nella tarda mattinata (alle ore 12) e che si prolungano oltre le ore 14,00.

Riteniamo l'INTESA e il "Disciplinare del servizio mensa per i dipendenti regionali" non trasparenti, illogici e non equi per le seguenti motivazioni:

Punto n.1

Visto l'art. 2

comma 2. Il personale delle categorie matura il diritto al buono pasto in presenza di servizio effettivo pari ad almeno quattro ore, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore, fermo restando l'orario minimo giornaliero previsto dal profilo orario di ciascun dipendente.

comma 3. Il personale delle categorie chiamato in servizio in giorni festivi o non lavorativi, ha diritto al buono pasto in presenza di servizio effettivo pari ad almeno quattro ore, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore.

La UIL ritiene che sarebbe stato opportuno inserire nell'Intesa la seguente frase per chiarezza e trasparenza:

"Si precisa che nel disciplinare mensa all'art.2 comma 2 e comma 3 si intende che la pausa viene computata in trenta minuti a rilevarsi con "bollature" a distanza l'una dall'altra di almeno 20 minuti.

Punto n. 2

Visto l'ultimo comma dell'Intesa: "Le parti concordano altresì che dal 1° luglio p.v. al 30 settembre 2017 per avere diritto al buono mensa l'attività lavorativa e successiva alla pausa pranzo deve essere di almeno mezz'ora."

Visto l'Art.2

comma 4. L'attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di almeno un'ora.

comma 11. Il personale soggetto a turni di lavoro, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, usufruisce di una pausa di durata fissa pari a trenta minuti. Ai fini della maturazione del diritto al servizio di mensa, l'attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di almeno mezz'ora.

La UIL evidenzia :

- il palese contrasto tra l'ultimo comma dell'Intesa che prevede la pausa di mezz'ora con l'art. 2 comma 4,
- l'ultimo comma dell'intesa invece, concorda con il comma 11.

La UIL ritiene che, per non attuare illogicità e discriminazioni, sarebbe stato opportuno modificare l'art. 2 comma 4, nel seguente modo:

"deve essere di almeno mezz'ora."

Questa richiesta non risponde a una becera difesa dello status quo ante, ma è frutto di considerazioni che discendono dalle ricognizioni dei fatti.

I colleghi che osservano un orario di otto ore tutti i giorni maturano quasi sicuramente almeno un'ora di straordinario nella giornata di venerdì.

Come verranno "gestiti" questi straordinari?

Saranno monetizzati / recuperati oppure ore non pagate?

I colleghi di Giunta e Consiglio che sono sovente impossibilitati a decidere autonomamente di quando fruire della pausa pranzo per convocazioni di riunioni, incontri, commissioni, tavoli di lavoro convocati nella tarda mattinata (alle ore 12) nella giornata di venerdì, perdono il buono pasto?

Degli esempi per chiarire:

- 1) - chi, dopo aver preso servizio alle 8,30, può organizzare autonomamente il tempo della propria pausa, in ipotesi, dalle 12,30 alle 13, potrà uscire alle 14 avendo maturato 5 ore di servizio effettivo richiesto a completamento delle 36 ore + 30 minuti di pausa pranzo.

-Diversamente, chi, per impedimento dovuto a ragioni di lavoro, avendo preso servizio alla stessa ora cioè 8,30, potesse fruire della pausa non prima delle 13,00, si vedrebbe costretto a uscire non prima delle 14,30, dopo aver effettuato necessariamente, a

differenza del collega dell'ipotesi di cui sopra, cinque ore e mezza di servizio effettivo + 30 minuti di pausa pranzo.

Addirittura non potrebbe uscire prima delle 15,00 se, sempre per ragioni di lavoro, dovesse posticipare la pausa alle 13,30, sei ore di servizio effettivo.

Non è possibile non rilevare l'illogicità di questa regola che, ingessando tempi e modi di lavoro, finisce per discriminare e penalizzare alcuni colleghi non sempre nella facoltà di organizzare i propri tempi di lavoro.

2) Non è infrequente che la mattinata dei giorni feriali possa essere utilizzata per effettuare visite mediche, esami, terapie o attendere ad altri impegni improrogabili di carattere personale o familiare; ebbene, chi prendesse servizio, per esempio, alle 13 (o poco dopo) perderebbe il diritto alla fruizione del ticket perché impossibilitato a maturare quell'ora di attività che il famigerato comma 4 impone prima della pausa.

Situazione assurda perché il dipendente potrebbe dover prestare servizio fino alle 17 (e oltre) e quindi svolgere ben più delle 4 ore effettive di servizio (di cui almeno una successiva alla pausa) richieste per la maturazione del ticket, non si è tenuto conto del benessere organizzativo e della conciliazione dei tempi di vita privata e lavoro.

In conclusione, sempre ai fini della maturazione del ticket, più tardi si entra in ufficio e più si è avvantaggiati, di conseguenza forse più si lavora e più si è penalizzati?

Punto n. 3

Visto l'art. 2 comma 5

Il diritto al servizio di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da sistemi di rilevazione automatizzata.

La UIL evidenzia la non chiarezza della norma in quanto i dipendenti hanno la possibilità di inserire manualmente tramite la procedura informatizzata IRIS WEB le bollature, per non incorrere nella non maturazione del diritto al buono pasto sarebbe stato opportuno aggiungere la frase:

" o mediante autorizzazione con procedure informatizzate"

La UIL ribadisce l'importanza della chiarezza dei termini, non ci devono essere equivoci sul significato della parola "automatizzata".

Punto n.4

Visto l'art. 2 comma 8

Al personale con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato il servizio mensa viene erogato se espressamente previsto nel relativo contratto di lavoro.

La UIL evidenzia che, come previsto dalla normativa, i "contratti di diritto privato" sono concordati dalle parti.

Perché avallare una disparità di trattamento Giunta / Consiglio?

Ci sono situazioni da legittimare con questo comma?

La UIL ritiene opportuno, per trasparenza ed equità, la soppressione del comma 8 dell'art.2.

Punto n.5

Visto l'art.2 comma 7

7. Il personale operante (esempio: distaccati) ad altro titolo rispetto al comma 6 presso altri enti mantiene il diritto al servizio mensa da parte dell'Amministrazione regionale, qualora esso non venga garantito dall'ente presso cui presta servizio; di tale circostanza viene fatta menzione nel provvedimento che dispone l'assegnazione.

La UIL per trasparenza della norma e chiarezza per i colleghi ex-provincia "distaccati", considerato il momento storico dell'Ente Regione che ha assunto circa 800 dipendenti "ex-provinciali" di cui circa 240 "distaccati" ritiene opportuno l'inserimento delle parole scritte in blu cioè (esempio: distaccati)

Punto n.6

Visto l'art. 8 comma 1

I buoni pasto vengono erogati entro i 2 mesi successivi alla loro maturazione nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

La UIL rileva una penalizzazione per i dipendenti e propone di eliminare il comma.